ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LE SOCIETÀ BENEFIT COME EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI AZIENDA E MODELLO DISRUPTIVE DELLE IMPRESE ORIENTATE AL BENEFICIO COMUNE

PROFILI DI GOVERNANCE

Monica De Paoli
notaio
co-founder di Milano Notai

13 marzo 2023

L. 28-12-2015 n. 208

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

La finalità lucrativa

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

la finalità lucrativa è integrata con nuovi contenuti

Provvedimenti UE

Nuova Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive).

Il beneficio comune

Il bilanciamento

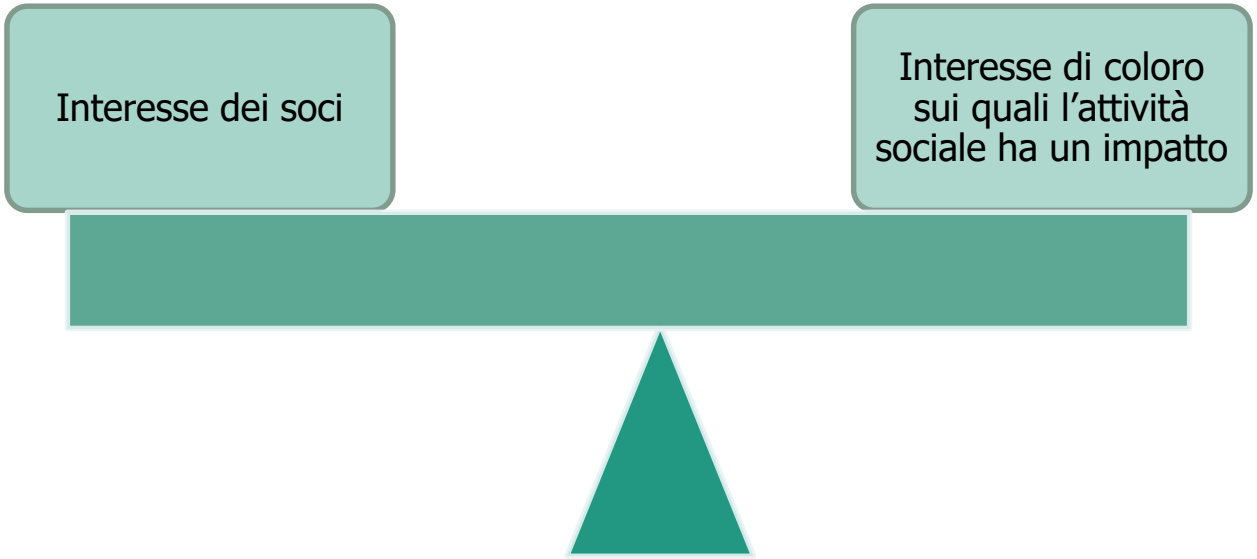

Governance

Organo amministrativo
Organo di controllo
Soci
Responsabile impatto

Il responsabile dell'impatto

- ✓ Chi lo nomina?
- ✓ Deleghe di funzioni o nomina esterna
- ✓ Rapporti con gli organi sociali
- ✓ Relazione di impatto

Funzioni e responsabilità del RdI

- ✓ supportare gli amministratori nell'analisi del contesto funzionale alla definizione e riverifica periodica dell'oggetto del beneficio comune, comprese
  - la valutazione degli impatti generati dalle attività caratteristiche
  - l'analisi delle esigenze e aspettative degli stakeholder
  - individuazione degli obiettivi funzionali al raggiungimento del beneficio comune, da sottoporre ad approvazione agli amministratori
  - definizione delle risorse necessarie, tempi e modalità per il raggiungimento degli obiettivi, da sottoporre ad approvazione agli amministratori

Funzioni e responsabilità del RdI

- ✓ coordinare l'attuazione delle attività funzionali al perseguimento del BC
- ✓ tracciare la mappatura delle competenze necessarie all'espletamento dei ruoli organizzativi più strettamente legati al perseguimento del BC
- ✓ supportare gli amministratori nel monitoraggio delle azioni definite per il raggiungimento del beneficio comune e successiva valutazione periodica degli impatti generati al fine di analizzare il reale livello di perseguimento del BC
- ✓ supportare gli amministratore nella predisposizione della relazione annuale in cui sia data evidenza delle attività realizzate per il perseguimento del BC e nella definizione delle modalità più opportune a darne pubblicità

La responsabilità amministratori

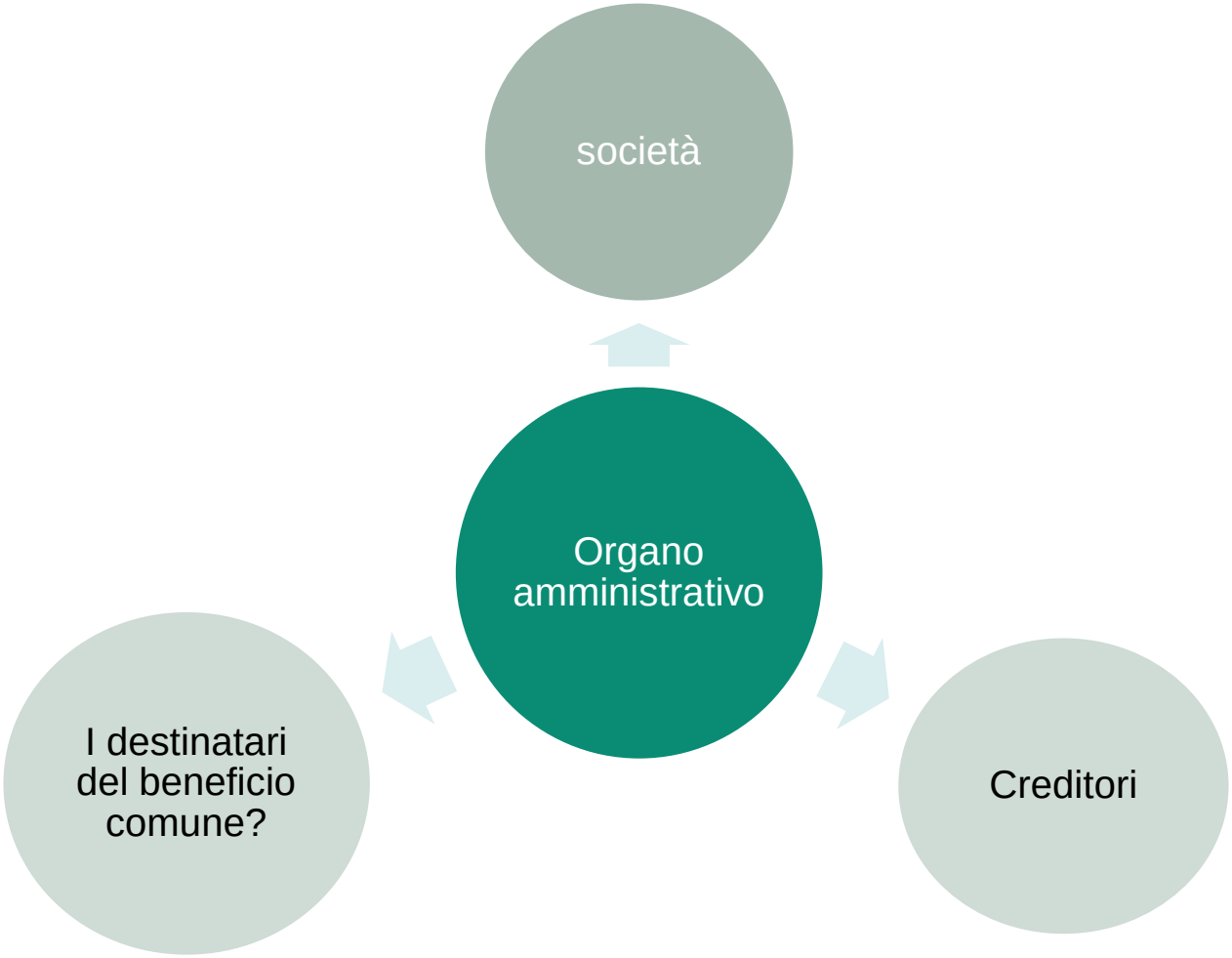

L’organo amministrativo

l’inosservanza degli obblighi in tema di bilanciamento degli interessi dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e l’interesse delle altre categorie di soggetti indicati nello statuto, può costituire **l’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto stesso**, con conseguente applicazione degli articoli del codice civile, in relazione a ciascun tipo di società, in materia di responsabilità degli amministratori (*comma 381 della legge 208/2015*)

L’organo di controllo

la disciplina delle società benefit non contiene un esplicito riferimento all’organo di controllo

tuttavia, tra gli obblighi dell’organo di controllo, ai sensi dell'articolo 2403 cc, si ritiene possa inserirsi anche

L’organo di controllo

- l'obbligo di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività svolta per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune individuate nello statuto
- la verifica che la nomina del responsabile di impatto sia stata fatta e risulti motivata e coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società
- la verifica della conformità della relazione di impatto, rispetto allo standard delle metriche di valutazione esterna utilizzate per la misurazione dell'impatto generato

Monica De Paoli
monica.depaoli@milanonotai.it

Milano Notai
Milano, via Manzoni 12